

# REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

APPROVATO CON  
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DATA 04.04.2023

**Livenza Tagliamento Acque S.p.A.**

Partita IVA, Codice Fiscale e Numero  
iscrizione Registro Imprese di  
Venezia Rovigo: 04268260272  
Numero R.E.A. VE: 380371  
Capitale sociale i.v. € 18.000.000

**Sede Legale:**

Piazza della Repubblica, n. 1  
30026 PORTOGRUARO (VE)  
web: [www.lta.it](http://www.lta.it)

**Uffici Amministrativi:**

Via Cornia, n. 1/B  
33079 SESTO AL REGHENA (PN)  
tel. 0434 1854700  
[info@lta.it](mailto:info@lta.it)  
[info@pec.lta.it](mailto:info@pec.lta.it)

**Sede Operativa:**

Viale Trieste, n. 11  
30020 ANNONE VENETO (VE)  
tel. 0422 760020 - fax 0422 769974  
[info@lta.it](mailto:info@lta.it)  
[info@pec.lta.it](mailto:info@pec.lta.it)

## **INDICE**

1. Introduzione
2. Ambito soggettivo di applicazione
3. Procedura per la segnalazione di illeciti
4. Oggetto delle segnalazioni
5. Gestione riservata delle segnalazioni
6. Procedura per la segnalazione di misure discriminatorie
7. Sanzioni

## **ALLEGATI**

1. Nomine dei soggetti incaricati all'utilizzo della piattaforma web
2. Modulo per le segnalazioni (extra piattaforma web) di presunti illeciti e irregolarità

## 1. Introduzione

Il presente Regolamento viene emanato tenendo già in considerazione le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

Il citato decreto abrogherà, da luglio 2023, le precedenti disposizioni contenute nel D.Lgs. 20 marzo 2001, n. 165 (articolo 54-bis) e nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (articolo 6, commi 2-ter e 2 quater bis e ss.), nonché l’art. 3 della Legge 30 novembre 2017, n. 179 e sostituirà il comma 2-bis art. 6 D.Lgs. 231/01.

Il presente Regolamento, gli allegati in esso richiamati e il link per accedere alla piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni vengono pubblicati sul sito [www.lta.it](http://www.lta.it) e portati a conoscenza di tutto il personale mediante la pubblicazione di apposita nota informativa sul portale “INAZ”.

## 2. Ambito soggettivo di applicazione

Il presente Regolamento si applica:

- a tutti i dipendenti di Livenza Tagliamento Acque S.p.a.;
- ai lavoratori autonomi o titolari di un rapporto di collaborazione che svolgano la propria attività presso Livenza Tagliamento Acque S.p.a.;
- ai liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Livenza Tagliamento Acque S.p.a.;
- ai volontari e ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Livenza Tagliamento Acque S.p.a.;
- agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso Livenza Tagliamento Acque S.p.a.;
- ai lavoratori o collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico di cui al paragrafo precedente non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di protezione previste si applicano anche a:

- facilitatori ovvero le persone fisiche che assistono una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i

quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

### **3. Procedura per la segnalazione di illeciti**

Colui che intenda segnalare condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, può rappresentare l'illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito Responsabile) o all'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV), solo qualora la segnalazione abbia ad oggetto condotte illecite poste in essere dal Responsabile.

LTA ha attivato una apposita piattaforma (accessibile dal sito <https://www.lta.it>) per l'acquisizione in modo informatizzato delle segnalazioni, attraverso la compilazione di un questionario. L'utilizzo di questo canale è altamente raccomandato. Sono autorizzati ad accedere alla piattaforma per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni esclusivamente i soggetti indicati nel separato Allegato n. 1 ("Nomine dei soggetti incaricati all'utilizzo della piattaforma") che identifica nella figura del "Gestore" i soggetti deputati a istruire le segnalazioni e, in quella del "Custode dell'identità", i soggetti incaricati di archiviare i dati del segnalante.

La gestione informatica della segnalazione compete al RPCT. L'OdV è incaricato di gestire le segnalazioni che riguardino il RPCT (previo esame congiunto della segnalazione, l'aspetto informatico sarà gestito dal Presidente dell'OdV)

Le segnalazioni potranno essere effettuate anche in forma orale (contattando telefonicamente il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, al numero dedicato che verrà messo a disposizione, o mediante incontro diretto). In tal caso, il Responsabile redigerà apposito verbale sui contenuti della segnalazione e ne rilascerà copia al segnalante.

La segnalazione (redatta, preferibilmente, facendo uso dell'apposito modulo di cui all'allegato n. 2) potrà anche essere depositata nelle cassette di posta presenti presso le varie sedi aziendali. La segnalazione deve essere inserita in una busta chiusa con la dicitura "RISERVATA A RPCT /ODV".

La segnalazione presentata ad un soggetto diverso dal Gestore è trasmessa entro 7 giorni dal suo ricevimento al soggetto competente dandone avviso al segnalante.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre il tempo necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti.

Nell'ambito del procedimento di segnalazione, la persona coinvolta può essere sentita ovvero, su sua richiesta, può essere sentita anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dall'esito finale della procedura. Il sistema informatico attivato rispetta le tempistiche di conservazione dei dati previste dalla normativa.

Sono ammesse segnalazioni esterne (ossia, direttamente ad ANAC) quando:

- il canale di segnalazione interna non è attivo o se attivo non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 D.Lgs. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna ad ANAC può essere effettuata utilizzando l'applicazione appositamente creata dall'Autorità stessa e reperibile sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

#### **4. Oggetto delle segnalazioni**

Il Regolamento disciplina la protezione della persona quando la segnalazione riguarda violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di Livenza Tagliamento Acque S.p.a. di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

La segnalazione deve riguardare situazioni di illecito intese quali abusi delle funzioni di servizio, anche non rilevanti penalmente, posti in essere o anche soltanto tentati da parte di funzioni della Società, per il perseguimento di interessi privati, con danno, anche soltanto d'immagine, per la Società medesima.

La segnalazione deve essere effettuata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione. Vengono considerate segnalazioni legittime quelle relative a reati o anche mere irregolarità che contrastino con un interesse pubblico.

Tra i fatti segnalabili rientrano tutti i reati contro la pubblica amministrazione, i comportamenti impropri di un funzionario pubblico contrari all'interesse pubblico, illeciti civili, irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività di LTA. Sono ricompresi anche i tentativi di violazione, nonché le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi precisi e concordanti.

Sono escluse dal procedimento in argomento le segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi (a meno che il segnalante non ritenga che le situazioni venutesi a creare rappresentino illeciti).

La segnalazione, in relazione al D.Lgs. 231/01, riguarda condotte illecite relative a reati presupposto 231 ovvero violazioni di regole e protocolli contenuti nel Modello 231, nonché di procedure e regolamenti utili ai fini della prevenzione.

Devono costituire oggetto di segnalazione anche le situazioni di illecito rilevate a carico di collaboratori, a qualsiasi titolo, della Società.

Le segnalazioni anonime, prive di elementi che consentano di identificarne l'autore, verranno prese in considerazione solo ove presentino elementi adeguatamente circostanziati, relativi a fatti di particolare gravità.

#### **5. Gestione riservata delle segnalazioni**

L'attività istruttoria viene svolta dal Responsabile (o dall'OdV se la segnalazione ha ad oggetto lo stesso RPCT).

In primo luogo, spetta al Responsabile la valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali per accordare al segnalante le tutele normativamente previste. Ricevuta la segnalazione, il Responsabile può chiedere al whistleblower elementi integrativi, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato. Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il Responsabile avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate. Per lo svolgimento dell'istruttoria, il Responsabile può avviare un confronto con il segnalante, può acquisire atti e documenti da altri Uffici, coinvolgere terze persone, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e, ove eventualmente possibile, del segnalato.

Se il Responsabile ravvisa elementi di manifesta infondatezza della segnalazione, la stessa viene archiviata,

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile o l'OdV, se la segnalazione ha per oggetto il Responsabile, potrà inoltrare la segnalazione alla Direzione, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Possono essere interessate anche l'Autorità giudiziaria e di polizia qualora emergessero elementi tali da comportare l'obbligatoria denuncia dei fatti appresi.

La segnalazione verrà trasmessa espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante. Nel caso di procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione disciplinare sia fondata sulla

segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza di un consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

In ogni caso tutte le funzioni interessate dalla gestione delle segnalazioni sono tenute alla massima riservatezza in ordine alle informazioni apprese.

Il Responsabile e l'OdV non sono tenuti a garantire l'anonimato del segnalante, qualora debbano adempiere a specifici obblighi di legge che non consentano detta tutela.

Il Responsabile e l'OdV forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

## 6. Tutele

Al segnalante (e agli ulteriori soggetti che, eventualmente, possano avere un ruolo nel processo di segnalazione), sono garantite le seguenti tutele:

### Tutela della riservatezza:

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

### Tutela da eventuali misure ritorsive

Nei confronti del segnalante è vietata qualsiasi ritorsione definita come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. A mero titolo esemplificativo, possono qualificarsi come ritorsioni i seguenti atti e/o comportamenti: licenziamento, sospensione o misure equivalenti; retrocessione di grado o mancata promozione; mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro; sospensione dalla formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; note di demerito o referenze negative; adozione di misure disciplinari o altre sanzioni, anche pecuniarie; coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo; discriminazione o comunque trattamento sfavorevole; mancata conversione di contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il segnalante nutrisse una legittima aspettativa a detta conversione; mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto a termine.

In caso di ritorsioni, la protezione del segnalante è garantita al ricorrere delle seguenti condizioni:

- il soggetto deve aver effettuato la segnalazione in base ad una ragionevole convinzione che le informazioni fossero veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo previsto dal presente Regolamento e dalla norma;
- la segnalazione deve essere effettuata sulla base delle indicazioni normativamente previste;
- deve sussistere un rapporto di consequenzialità tra la segnalazione e le misure ritorsive subite.

Le presunte ritorsioni devono essere comunicate ad ANAC, alla quale è affidato il compito di valutare se esse siano conseguenti alla segnalazione.

### Limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni

Il segnalante non incorre in responsabilità penale, civile, amministrativa o disciplinare qualora al momento della segnalazione vi siano fondati motivi di ritenere che le informazioni rivelate siano necessarie per far scoprire la violazione. Per beneficiare delle tutele la segnalazione deve essere effettuata nel rispetto del D. Lgs. 24/2023.

### Misure di sostegno

Il segnalante può rivolgersi ad enti del terzo settore, inseriti in un apposito elenco istituito da ANAC, per ottenere assistenza e consulenza, a titolo gratuito, sulle modalità di segnalazione, sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta, sulle modalità e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.

## **7. Sanzioni**

### Fino al 14 luglio 2023

Costituiscono condotte sanzionabili, anche ai sensi dell'art. 6, co. 2 bis, lett. d) del D.Lgs. 231/01:

- le violazioni delle regole di cui alla presente procedura poste a tutela della riservatezza del segnalante;
- le segnalazioni false effettuate con dolo o colpa grave; l'effettuazione di pressioni o discriminazioni volte ad influenzare l'iter procedurale di cui sopra;
- la commissione di atti discriminatori o ritorsivi nei confronti del segnalante.

Verrà applicato il Codice disciplinare approvato da LTA S.p.a. e il CCNL di riferimento.

### A partire dal 15 luglio 2023

Costituiscono condotte sanzionabili ai sensi degli artt. 6 co. 2-bis D.Lgs. 231/01 e 21 D.Lgs. 24/2023:

- la commissione di ritorsioni;
- l'ostacolare o tentare di ostacolare la segnalazione;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza;
- la mancata istituzione di canali di segnalazione
- la mancata adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni
- l'adozione di procedure non conformi alle previsioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 24/2023;
- il mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- la segnalazione effettuata con dolo o colpa grave, salvo che il segnalante sia stato condannato, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.



## **ALLEGATO N. 1 NOMINE DEI SOGGETTI INCARICATI ALL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA**

La piattaforma informatica adottata dalla Società prevede l'individuazione di uno o più soggetti incaricati della gestione della segnalazione nonché di un soggetto cui attribuire la funzione di "Custode dell'identità".

Il **Gestore della segnalazione** ha il compito di prendere in carico la segnalazione consultando tutti i dati forniti dal segnalante, effettuare l'istruttoria, anche attraverso lo scambio di messaggi con il segnalante nel rispetto della massima riservatezza (sempre attraverso l'uso della piattaforma).

Se l'utente whistleblower durante l'inserimento della segnalazione ha inserito i propri dati anagrafici, l'amministratore può consultare l'identità dello stesso, previa richiesta di accesso al Custode delle Identità.

Al termine dell'istruttoria, il Gestore ha il compito di chiudere la segnalazione fornendo un riscontro al whistleblower.

Vengono nominati come "Gestore della segnalazione" il **Dott. Nicola Cignacco** (dipendente di Livenza Tagliamento Acque S.p.a.) in quanto Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società e **l'Avvocato Anna di Lorenzo** in quanto Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Livenza Tagliamento Acque S.p.a..

Il **Custode dell'identità** è una figura prevista (non obbligatoriamente) a ulteriore garanzia della riservatezza del segnalante.

Il custode dell'identità è autorizzato a disvelare i dati identificativi del segnalante al Gestore in presenza delle seguenti circostanze:

- il RPCT necessita di fornire i dati identificativi del whistleblower all'Autorità giudiziaria cui è stata trasmessa la segnalazione;
- il RPCT deve svolgere un'istruttoria complessa che richiede il coinvolgimento di più uffici interni e, quindi, per evitare di mettere a rischio il segnalante necessita di conoscerne l'identità;
- il RPCT ha dubbi in merito alla qualifica di dipendente pubblico dichiarata dal segnalante.

La piattaforma fornisce la possibilità di tenere traccia delle motivazioni.

Viene nominato come "Custode delle identità" il **dott. Zille Nicola**, Direttore dell'Area amministrativa, finanziaria e commerciale di LTA S.p.a..

*Il presente documento potrà subire, nel corso del tempo, eventuali modifiche che verranno portate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di LTA S.p.a..*



**ALLEGATO N. 2  
MODULO PER LE SEGNALAZIONI (EXTRA PIATTAFORMA) DI PRESUNTI ILLECITI E  
IRREGOLARITÀ**

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE *	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE <sup>1</sup>	
SEDE DI SERVIZIO	
TEL/CELL	
E-MAIL	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	<input type="checkbox"/> ufficio (indicare denominazione e indirizzo della struttura) <input type="checkbox"/> all'esterno dell'ufficio (indicare luogo ed indirizzo)
RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO <sup>2</sup> :	<input type="checkbox"/> penalmente rilevanti; <input type="checkbox"/> poste in essere in violazione del Codice di comportamento dei dipendenti o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; Codice etico <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale alla Società o ad altra pubblica amministrazione; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della Società o di altra pubblica amministrazione; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la Società; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio ai cittadini; <input type="checkbox"/> violazioni del Modello 231 e dei Protocolli di prevenzione <input type="checkbox"/> violazione delle procedure <input type="checkbox"/> violazione dei Regolamenti <input type="checkbox"/> altro (specificare)
DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)	
AUTORE/I DEL FATTO <sup>3</sup>	1. 2. 3.
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO	1. 2. 3.

<sup>1</sup> Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della presente segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

<sup>2</sup> La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento al servizio competente per il personale.

<sup>3</sup> Indicare i dati anagrafici se conosciuti o, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione.

E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO <sup>4</sup>	
EVENTUALI DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	1. 2. 3.
OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE POSSA FORNIRE UN UTILE RISCONTRO CIRCA LA SUSSISTENZA DEI FATTI SEGNALATI	

LUOGO, DATA E FIRMA

\_\_\_\_\_

<sup>4</sup> Indicare i dati anagrafici se conosciuti o, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione.